



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Procedimento nr. 1/2011 R.G. CGN

La Commissione Giudicante Nazionale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

PLACIDO PASQUALE

TESSERA N. FB 09A 634, PRESSO CSB ALBRITO, VIA XXV APRILE 80 - 10042 NICHELINO - TORINO
- **in relazione alla violazione dell'art. 1 R.G. per aver abbandonato, senza una valida ragione, l'incontro programmato per il giorno 01.05.2011 nel corso del quarto memorial "Domenico Cacciapuoti" ad Induno Olona (VA);**

Fatto commesso in Induno Olona (VA) il 01/05/2011.

La Commissione di Giudicante Nazionale

Vista

- *la relazione di gara del Sig. Enzo Brunati;*

Considerato

- *scorretto e non giustificato il comportamento del tesserato che si rivolgeva al direttore di gara con tono minaccioso e, senza alcuna valida giustificazione, abbandonava il terreno di gioco, alterando così il regolare svolgimento della competizione;*

Ritenuta

- *integrata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIBIS;*

applica

al tesserato PLACIDO PASQUALE

- *la sanzione pecuniaria di € 650,00 (seicentocinquanta).*

(Ordina, ai sensi dell'art. 18 RDG il pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, pena la sospensione del tesserato inadempiente da ogni attività federale per giorni 60, ricordando che il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.

In ogni caso trascorsi giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione, in caso di inadempimento la sanzione a carico di Placido sarà convertita in giorni 100 di sospensione da ogni attività federale.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 13/05/2024

Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale

Avv. *F. Bruzese*

I consiglieri

Avv. *Roberto Filocamo*

Dr.ssa *Arianna Daunisi*